

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 1999, n. 1267.

Comune di Castrocielo. Piano regolatore generale. Restituzione Pag. 28

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 1999, n. 1357.

Determinazione del compenso spettante ai commissari straordinari delle aziende sanitarie del Lazio Pag. 32

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 1999, n. 1464.

Legge regionale n. 51/79, anno 1998. Domande per promozioni e manifestazioni sportive non ammesse a contributo Pag. 33

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 1999, n. 1555.

Legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, art. 19 comma 1, modificato con legge regionale 13 settembre 1995, n. 49, comune di Ripi (Frosinone). Riserva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a favore di Bloys Pascal Maurice Pag. 35

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 1999, n. 1556.

Legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, art. 19 comma 1, modificato con legge regionale 13 settembre 1995, n. 49, comune di Cisterna di Latina. Riserva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a favore di Borgetti Mirella Pag. 36

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 1999, n. 1802.

Regolamenti (Cee) n. 2052/88 e n. 2031/93. Attuazione Decop Ob. Sb Lazio 1994-99. Prorogabilità dei tempi ed adeguamento delle modalità di realizzazione degli interventi finanziati art. 38 legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 Pag. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 1999, n. 341.

Classificazione in «strada provinciale» del collegamento viario tra lo stabilimento FIAT di Cassino e la s.s. n. 6 «Casilina» in comune di Villa Santa Lucia e Piedimonte S. Germano, ivi compresa la strada perimetrale lato est del medesimo stabilimento Pag. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 1999, n. 518.

Approvazione piano catastale comunale delle strade, nel comune di Sant'Apollinare (Frosinone) Pag. 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 1999, n. 606.

Legge regionale 28 giugno 1993, n. 29. Cancellazione dal registro regionale delle organizzazioni di volontariato del consiglio regionale Fratres Pag. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 1999, n. 607.

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale a r.l. 32 Dicembre con sede in Roma (F. 204) Pag. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 1999, n. 625.

Approvazione dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 28 giugno 1990, n. 142, per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi: A) variante stradale allo svincolo s.s. Braccianese-s.s. Cassia al km 13+575 (progressiva di progetto) della linea Roma-Viterbo. B) realizzazione del nuovo sottopasso pedonale e delle opere tecnologiche accessorie per la trasformazione della stazione di Capannelle in fermata Pag. 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 1999, n. 628.

Leggi regionali 28 giugno 1993, n. 29 e 23 maggio 1996, n. 18. Associazione Non Più Soli. Cancellazione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato Pag. 43

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLO SPETTACOLO, DEL TURISMO E DELLO SPORT 25 marzo 1999, n. 95.

Comune di Gaeta, località spiaggia di Serapo. Rinnovo concessione demaniale sig. Damiano Magliozzi, stabilimento balneare muratura denominato «Lido Oriente» Pag. 43

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLO SPETTACOLO, DEL TURISMO E DELLO SPORT 25 marzo 1999, n. 96.

Comune di Terracina, località km 7,800 della provinciale per S. Felice Circeo. Rinnovo concessione demaniale sig.ra Angela Recchini, complesso balneare denominato «La Siesta» Pag. 44

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLO SPETTACOLO, DEL TURISMO E DELLO SPORT 25 marzo 1999, n. 97.

Comune di Latina, località Foce Verde. Rinnovo concessione demaniale sig.ra Silvana Lanza Pag. 45

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLO SPETTACOLO, DEL TURISMO E DELLO SPORT 25 marzo 1999, n. 98.

Comune di Ardea, località Marina Tor San Lorenzo. Rinnovo concessione demaniale sig. Walter Santini Pag. 45

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 MAR. 1999

ADDI 30 MAR. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angiolo	"
		"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
FEDERICO	Maurizio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo PAPI
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - AMATI - CIOFFARELLI.

DELIBERAZIONE N° 1802

OGGETTO : Regolamenti (Cee) 2052/88 e 2081/93. Attuazione Docup Ob. 5b Lazio 1994-99. Prorogabilita' dei tempi ed adeguamento delle modalita' di realizzazione degli interventi finanziati art. 33 L.R. 14/98.



Oggetto: Regolamenti (CEE) n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione DOCUP Obiettivo 5b LAZIO 1994-99. Prorogabilità dei tempi ed adeguamento delle modalità di realizzazione degli interventi finanziati. Art. 38 Legge Regionale 18 maggio 1998 n. 14.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale di concerto con l'Assessore all'Economia e Finanza;

VISTO il Regolamento (CEE) n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il Regolamento (CEE) n. 2052 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia ed al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca Europea per gli Investimenti e degli altri strumenti esistenti;

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(94) 3788 del 23/12/1994 con la quale è stato approvato il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI COMUNITARI nella Regione Lazio a titolo dell'Obiettivo 5b del citato Regolamento (CEE) n. 2052/88 d'ora in avanti indicato "DOCUP Ob. 5b LAZIO 1994 - 99";

VISTO il citato DOCUP Ob. 5b LAZIO 1994 - 99;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 10/2/1995, concernente "Preso d'atto e recepimento degli esiti del negoziato con l'U.E. per i Docup relativi agli Obiettivi 2 e 5b e direttive per l'attuazione dei relativi programmi" ratificata con D.C.R. n. 1208 del 1 marzo 1995;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 5037 del 13/6/95, con la quale sono stati riapprovati gli Avvisi Pubblici approvati con D.G.R. n. 4259 del 10/5/95 e n. 4643 del 23/5/95 per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi previsti nel DOCUP Ob. 5b Lazio 1994 - 99;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 8991 del 12/11/96 con la quale sono stati modificati ed integrati gli avvisi pubblici di cui alla D.G.R. n. 5037 del 13/6/95;


VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 631 del 18/2/1997 concernente "Regolamenti (CEE) n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione DOCUP Obiettivo 5b-LAZIO 1994-99. Prorogabilità dei tempi ed adeguamento delle modalità di realizzazione degli interventi finanziati";

VISTO l'articolo 6, comma 6, della L.R. 22 maggio 1997 n. 14;

VISTO l'articolo 71, comma 4, della L.R. 22 maggio 1997 n. 14;

VISTO l'articolo 38 della L.R. 18 maggio 1998 n. 14;

CONSIDERATO che, per talune misure del DOCUP Ob. 5b Lazio 1994 - 99 i beneficiari dei contributi relativi alle annualità 1994 - 1995 - 1996 - 1997 hanno richiesto proroga dei termini loro assegnati per l'inizio e/o per il completamento dei lavori;



CONSIDERATO che i tempi di avvio e di realizzazione delle iniziative proposte hanno costituito parametri rilevanti per la selezione delle domande di contributo e che, pertanto, la concessione delle proroghe, che comunque deve essere coerente con il rispetto delle scadenze di attuazione del DOCUP Ob. 5b Lazio 1994 - 99, riveste carattere eccezionale;

CONSIDERATO che, in relazione alle procedure definite, i termini assegnati possono essere prorogati solo quando il ritardo non configuri inadempienza, per responsabilità diretta del beneficiario, rispetto agli impegni assunti ed agli obblighi sanciti nel provvedimento di concessione e che, pertanto, detti termini sono prorogabili solo quando il ritardo non sia dipeso dalla volontà e/o dall'inerzia del soggetto beneficiario, ma da cause esterne, quali i tempi occorsi per il rilascio degli assensi amministrativi obbligatori per legge o da motivate cause di forza maggiore;

CONSIDERATO che per alcune tipologie di progetti per i quali siano necessari autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri ed assensi comunque denominati i tempi di rilascio di detti provvedimenti sono stati spesso incompatibili con le procedure ed i tempi previsti per l'esecuzione dei lavori e con i tempi di attuazione fissati dalle citate norme e disposizioni;

RITENUTO che è interesse, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea la piena utilizzazione delle risorse attribuite alla Regione Lazio nel rispetto dei termini di impegno e di spesa dei beneficiari finali fissati rispettivamente al 31/12/1999 e al 31/12/2001;

RITENUTO altresì che la revoca dei finanziamenti di progetti avviati ed in avanzata fase di realizzazione deve avere carattere eccezionale, in quanto l'avvio di nuovi progetti sostitutivi comporta comunque l'esigenza di percorsi caratterizzati da procedure con analoghe complessità in base alla vigente normativa;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38 della L.R. 14/98, è possibile adottare tutte le iniziative necessarie per disciplinare, anche ai fini della semplificazione procedurale, le modalità e le condizioni di prorogabilità dei tempi assegnati per la realizzazione delle iniziative finanziate nell'ambito del DOCUP Obiettivo 5b Lazio 1994/99 con riferimento ai tempi sia di inizio sia di conclusione dei lavori;

RITENUTO comunque di dover rispettare, anche a seguito delle ulteriori proroghe concesse o concedibili, i tempi massimi previsti per la conclusione dei lavori compatibilmente con i tempi fissati dall'Unione Europea per la conclusione del programma come sopra indicati;

RITENUTO di dover demandare ai Responsabili di Sottoprogramma, su proposta dei Responsabili di Misura, la concessione motivata di eventuali proroghe rispetto ai tempi iniziali, intermedi e finali di attuazione dei progetti che non incida sul rispetto delle sopra indicate scadenze tenendo altresì conto dello stato di avanzamento dei lavori;

RITENUTO inoltre necessario disciplinare l'ipotesi di proroga per il completamento dei lavori richiesta oltre il termine della conclusione dei lavori indicato nel decreto di concessione;

RITENUTO di dover far salvi gli effetti delle proroghe già concesse formalmente;

VISTA la legge n. 127 del 15/5/97;

Dirigente del Settore 30
(Dott. Suso Chio)

Assessore Sviluppo Sistema
Agricolo e Mondo Rurale
D. Molino Federno

DELIBERA



all'unanimità ed in conformità con le premesse

di definire le modalità specificate nei successivi punti per la concessione di eventuali proroghe dei termini fissati nei provvedimenti di concessione dei contributi previsti dal DOCLUP Obiettivo 5b Lazio 1994 - 99, per l'inizio ed il completamento degli interventi finanziati.

Le disposizioni di cui alla presente deliberazione sono vincolanti per tutte le strutture regionali coinvolte nell'attuazione del DOCLUP Obiettivo 5b Lazio 1994 - 99.

1. Per i progetti relativi alle annualità 1994, 1995, 1996 sono fatti salvi gli effetti delle proroghe formalmente già concesse dall'Amministrazione regionale entro il termine di cui all'art. 10 degli avvisi pubblici, nonché di quelle concesse oltre il termine predetto con deliberazione della Giunta Regionale. Con provvedimento motivato del Responsabile di Sottoprogramma, su proposta del Responsabile di Misura, valutata l'accogliibilità della richiesta di proroga per il completamento dei lavori, assegnati tempi certi per la chiusura degli stessi, può essere concessa proroga a condizione che i lavori vengano comunque ultimati entro i 12 mesi successivi alla concessione della proroga medesima. Le proroghe per ultimazione dei lavori non possono comunque essere richieste oltre il 30 settembre 1999 e possono essere concesse purché i lavori vengano completati e rendicontati entro il 2001.
2. Per i progetti relativi all'annualità 1996, nell'ipotesi di proroga per il completamento dei lavori richiesta oltre il termine della conclusione dei lavori indicato nel decreto di concessione, successivamente alla scadenza di detto termine si procederà all'accertamento di quanto eseguito. I Responsabili di Sottoprogramma valuteranno, a seguito dell'accertamento effettuato, la concedibilità della proroga per il completamento dei lavori sulla base dell'entità delle opere o del lotto funzionale da completare.
3. Per i progetti relativi alle annualità 1997, 1998, 1999 le proroghe sono disciplinate come segue:
 - a) Per i progetti relativi alle annualità 1997 e 1998, la proroga per il completamento dei lavori deve essere richiesta prima della scadenza del termine finale previsto nel decreto di concessione anche in deroga a quanto previsto dall'art. 71, comma 4, della L.R. 11/97; il Responsabile di Sottoprogramma valuta l'accogliibilità della richiesta sulla base dei motivi addotti e della realizzabilità del progetto entro tempi certi di completamento.
 - b) I termini assegnati per l'inizio e per il completamento dei lavori relativi agli interventi finanziati possono essere prorogati solo quando il ritardo non configuri inadempienza, per responsabilità diretta del beneficiario, rispetto agli impegni assunti dallo stesso ed alle prescrizioni impartite nel provvedimento di concessione.
 - c) Le cause di forza maggiore ed i motivi non dipendenti dalla volontà c/o dall'inerzia del soggetto beneficiario debbono essere espressamente dichiarati dal soggetto medesimo e valutati dal Responsabile di Sottoprogramma.
 - d) Il ritardo di erogazione dei finanziamenti da parte della Regione non costituisce causa di forza maggiore.
 - e) La domanda di proroga è accoglibile soltanto se pervenuta alla struttura regionale competente prima del termine assegnato nel decreto di concessione. La domanda di proroga deve specificare i motivi del ritardo ed indicare il nuovo termine richiesto nonché il termine ultimo entro il quale sarà iniziata o conclusa l'iniziativa.



4. Nei casi consentiti, tutte le proroghe vengono comunque concesse con atto del Dirigente Responsabile di Sottoprogramma, su proposta del Responsabile di Misura, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
5. Nel caso in cui la domanda di proroga non venga accolta, il Responsabile del Sottoprogramma propone, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato, il provvedimento di decadenza della domanda e di revoca del contributo concesso, con recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.
6. La presente deliberazione sostituisce la Deliberazione di Giunta Regionale n. 631 del 18/2/1997; sono comunque fatti salvi gli effetti delle proroghe già concesse sulla base della Deliberazione n. 631 per i progetti relativi alle annualità 1994 e 1995.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi della l. 15 maggio 1997, n. 127.

La presente deliberazione sarà integralmente pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL VICE SEGRETARIO: f.to Dott. Adolfo PAPI

18 FEB 1998



ALLEGATO (1)